



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/01502

Del: 03/03/2026

Esecutivo Da: 03/03/2026

Proponente: Direzione Servizi Sociali - Servizio Sociale Amministrativo

OGGETTO:

PROCEDURA CO-PROGETTAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PRINCIPE ABAMELEK PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DI PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA TITOLARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA 2026.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. DC/2025/00076 del giorno 30/12/2025 con cui sono stati approvati i documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al D.U.P., bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. DG/2026/00001 del giorno 14/01/2026 con cui è stato approvato il “Piano esecutivo di gestione finanziario 2026 – 2028”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. DG/2025/00089 del giorno 14/03/2025, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 – 2027”;
- il decreto della Sindaca n. DEC/2024/00041 del giorno 8/11/2024 con cui è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di dirigente del Servizio sociale amministrativo presso la Direzione Servizi sociali;

PREMESSO CHE:

- l’art. 15 L. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- al fine di fronteggiare l’emergenza derivante dalla presenza in Italia di cittadini provenienti dal territorio ucraino, il Comune di Firenze e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze hanno sottoscritto un accordo ex art. 15 L. 241/1990, con il quale la Prefettura – UTG di Firenze ha demandato al Comune di Firenze l’individuazione delle strutture e dei gestori dei centri di accoglienza straordinari ex art. 11 D. Lgs. 142/2015, deputati all’accoglienza di persone provenienti dall’Ucraina;
- in considerazione del perdurare dell’emergenza, la Prefettura – UTG di Firenze e il Comune di Firenze

hanno dato continuità al predetto accordo, disponendone volta volta la prosecuzione senza soluzione di continuità;

- da ultimo, con atto sottoscritto in data 26/02/2026, la Prefettura – UTG di Firenze e il Comune di Firenze hanno disposto una proroga di tale accordo fino al giorno 4/03/2027, in coerenza con l’ordinanza del Capo dipartimento protezione civile n. 1175 del 17 dicembre 2025;
- nel predetto accordo si prevede, altresì, la realizzazione di un CAS per la prima accoglienza di titolari protezione temporanea nella struttura di proprietà comunale “Principe Abamelek” (48 posti);

DATO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. DD/2026/00526 del giorno 30/01/2026 è stato avviato un procedimento ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017, mediante approvazione di avviso pubblico, per individuare i soggetti deputati alla definizione di un progetto e alla conseguente realizzazione e gestione di centri di accoglienza straordinaria, in attuazione degli accordi ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze;
- in tale avviso, l’Amministrazione ha, tra l’altro, messo a disposizione la struttura “Principe Abamelek” per la realizzazione di un CAS Ucraina avente capienza massima di 48 posti;
- la procedura di co-progettazione di cui alla DD/2026/00526 del giorno 30/01/2026 è andata deserta nella parte relativa alla gestione del CAS Ucraina presso la struttura “Principe Abamelek” (48 posti);
- con determinazione dirigenziale n. DD/2026/01441 del giorno 27/02/2026 è stata prorogata la convenzione, avente termine per il giorno 28/02/2026, per la gestione del centro di accoglienza straordinaria presso la struttura “Principe Abamelek” dal giorno 1/03/2026 al giorno 31/03/2026, al fine di consentire lo svolgimento di una nuova procedura e, al contempo, assicurare continuità all’accoglienza in modo tale da non arrecare pregiudizio alle persone accolte nel centro;

REPUTATO, DUNQUE, OPPORTUNO indire una nuova procedura avente a oggetto la realizzazione e gestione di un CAS per la prima accoglienza di persone provenienti dall’Ucraina titolari di protezione internazionale nella struttura di proprietà comunale “Principe Abamelek” (48 posti);

RILEVATO CHE:

- l’art. 118 comma 4 della Costituzione prevede il principio di sussidiarietà orizzontale, alla cui stregua gli enti pubblici territoriali favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale, in linea di continuità con le tradizioni di solidarietà che connotano l’ordinamento;
- tale principio è stato attuato, in particolare, con le disposizioni di cui agli artt. 55 e ss. D. Lgs. 117/2017 (“Codice del terzo settore”, di seguito: “CTS”), dedicate ai rapporti tra enti pubblici ed enti del terzo settore, soggetti giuridici che, dotati di caratteri specifici, rappresentano la “società solidale” sul territorio e “costituiscono una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale” (Corte costituzionale, sent. 131/2020);
- l’art. 55 CTS prevede che le amministrazioni pubbliche assicurino il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale;
- in particolare, gli artt. 55 e ss. CTS predispongono una procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria, attraverso la generalizzazione di procedimenti quali la co-programmazione, la co-progettazione e l’accreditamento, fermo restando il rispetto dei principi dell’azione amministrativa espressi nella L. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”);
- l’art. 6 D. Lgs. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”) dispone che “in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del terzo settore, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle

finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato”;

- la co-progettazione è procedimento finalizzato alla definizione ed eventuale realizzazione di specifici progetti di servizio o intervento con cui soddisfare bisogni definiti della cittadinanza, tramite partenariato con gli enti del terzo settore e aggregazione di risorse pubbliche e private;
- l’art. 55 comma 4 CTS precisa che l’individuazione degli enti del terzo settore con cui attivare il partenariato avviene “nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner”;

CONSIDERATO CHE:

- tra le attività di interesse generale, suscettibili di essere oggetto di interventi e servizi co-progettati con gli enti del terzo settore, l’art. 5 CTS lett. r) comprende “l’accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti”;
- in un ambito peculiare, quale la realizzazione e gestione di centri di accoglienza straordinaria (di seguito, anche “CAS”) su delega della Prefettura – UTG di Firenze deputati alla prima accoglienza di titolari di protezione temporanea in fuga dall’Ucraina, gli enti del terzo settore sono in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico preziosi dati informativi in merito alle esigenze specifiche di tali beneficiari, oltre a importanti capacità organizzative e di intervento;
- gli accordi tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze relativi alla realizzazione dei CAS non prevedono un corrispettivo né consentono la remunerazione dei fattori produttivi, bensì dispongono un rimborso delle spese, documentate e rendicontate relative alla gestione dei centri;
- in particolare, è previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nel limite massimo, rispettivamente, dicenti di accoglienza straordinaria per titolari di protezione temporanea in strutture collettive fino a n. 50 posti: € 32,31 *pro-capite/die*, oltre iva di legge se dovuta, oltre Pocket money € 2,50 + Tesserina telefonica € 0,027. Da aggiungere, solo se effettivamente consegnato, il costo del kit di primo ingresso per singolo migrante, pari a € 173,00, ovvero dai diversi importi applicabili previsti nell’accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze.

REPUTATO, DUNQUE, OPPORTUNO:

- avviare un procedimento ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017 per individuare un soggetto chiamato a definire un progetto e, successivamente, alla conseguente realizzazione e gestione nell’immobile di proprietà comunale “Principe Abamelek” di un centro di accoglienza straordinaria di cui all’art. 11 D. Lgs. 142/2015, precisato che lo svolgimento di tali attività, di competenza statale, presuppone la stipula di appositi accordi fra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze ai sensi dell’articolo 15 L. 241/1990;
- stipulare una convenzione con l’ente individuato al fine di costituire il partenariato e predeterminare la disciplina dei reciproci rapporti, nel limite della durata dell’accordo ex art. 15 l. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze;

PRECISATO, DUNQUE, CHE la stipula, la proroga o comunque la vigenza di appositi accordi ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze è condizione necessaria ed essenziale ai fini dell’attivazione e/o prosecuzione del servizio di accoglienza;

PRECISATO CHE la procedura in questione si articola nelle seguenti fasi:

- a) individuazione degli enti del terzo settore tramite procedura conforme ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
- b) definizione del progetto di prima accoglienza con i soggetti di cui alla lett. a) nell’ambito delle sessioni di co-progettazione;

c) stipula della convenzione con cui gli enti individuati e l'amministrazione procedente regolamentano i reciproci rapporti per la durata del partenariato, nel limite di durata dell'accordo ex art. 15 L. 241/1990 stipulato con la Prefettura – UTG di Firenze;

RITENUTO, a tal fine, NECESSARIO:

- approvare lo schema di “Avviso pubblico di avvio di procedura co-progettazione del centro di accoglienza straordinaria Principe Abamelek per la prima accoglienza di persone provenienti dall'Ucraina titolari di protezione temporanea 2026” e i relativi allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- disporre la pubblicazione del predetto avviso per un periodo di quindici giorni, termine reputato idoneo a consentire la partecipazione e consentire, altresì, la continuazione dell'accoglienza per il giorno 1/04/2026;

PRECISATO CHE gli atti della presente procedura sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Manifestazioni di interesse”, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);

RILEVATO CHE:

- l'approvazione dell'avviso sopra indicato non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente;
- l'assunzione dei relativi accertamenti e impegni di spesa sarà effettuata al termine della procedura ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017 e in corrispondenza della stipula delle singole convenzioni attuative, a condizione della stipula, proroga o, comunque, vigenza di un accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 L. 241/1990;

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento è il sottoscritto dott. Raffaele Uccello, dirigente del Servizio sociale amministrativo, rispetto al quale non sussistono cause di incompatibilità o di conflitto di interesse rispetto al presente procedimento;

RICONOSCIUTA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 comma 3 D. Lgs. 267/2000 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”);

DATO ATTO, infine, della regolarità del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”);

VISTI:

- gli artt. 2, 3 comma 2, 38 della Costituzione;
- gli artt. 10, 11 e 117 comma 1 della Costituzione;
- gli artt. 117 e 118 comma 4 della Costituzione;
- l'art. 97 della Costituzione;
- l'art. 15 della L. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”);
- il D. Lgs. 142/2015 (“Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”), con particolare riferimento agli artt. 8 comma 1, 9 e 19;
- la L. 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”);
- l'art. 6 del D. Lgs. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”);

- gli artt. 55 e ss. del D. Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”);
- la L.R. Toscana 41/2005 (“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”);
- la L.R. Toscana 65/2020 (“Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”);

VISTI, ALTRESÌ:

- lo Statuto del Comune di Firenze, da ultimo aggiornato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 2019/C/00004;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 423 del 24/10/2011, da ultimo integrato e modificato con deliberazione n. 27 del 31/01/2023;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa ivi integralmente richiamate,

1. di avviare un procedimento *ex art.* 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017 per individuare un soggetto chiamato a definire un progetto e, successivamente, alla conseguente realizzazione e gestione nell’immobile di proprietà comunale “Principe Abamelek” di un centro di accoglienza straordinaria di cui all’art. 11 D. Lgs. 142/2015, precisato che lo svolgimento di tali attività, di competenza statale, presuppone la stipula di appositi accordi fra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze ai sensi dell’articolo 15 L. 241/1990;
2. di approvare, a tal fine, lo schema di “Avviso pubblico di avvio di procedura co-progettazione del centro di accoglienza straordinaria Principe Abamelek per la prima accoglienza di persone provenienti dall’Ucraina titolari di protezione temporanea 2026” e i relativi allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di disporre la pubblicazione del predetto avviso per un periodo di quindici giorni, termine reputato idoneo a consentire la partecipazione e consentire, altresì, la continuazione dell’accoglienza per il giorno 1/04/2026;
4. di rilevare che la stipula, la proroga o comunque la vigenza di appositi accordi *ex art.* 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze è condizione necessaria ed essenziale ai fini dell’attivazione e/o prosecuzione del servizio di accoglienza;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dott. Raffaele Uccello, dirigente del Servizio sociale amministrativo;
6. di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, sezione “Manifestazioni di interesse”, in attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

ALLEGATI INTEGRANTI

Avviso.pdf - 5e8e558397948e332b29d44b44063398d4963992b371b72262138898383f00b2
Manifestazione interesse consorzio.pdf - e139bc78d240ab5b4a1fb793282eae9c134c1bcec1f0b9d7542aff2eb8bbd841
Manifestazione interesse soggetti singoli.pdf - 52abd0f867a0d40b1887a5a26dfc6d2fe4cd3c79b1b84b89d328dc29fb55a295
Schema di convenzione partenariato.pdf - 0c5b8cb4bdb9ffe18b504cd4dd09c7a4d211713f36e734552e028dd7809da2ae

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Raffaele Uccello

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.